



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Berna, agosto 2021

Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito

Rapporto sui risultati
della procedura di consultazione

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Partecipanti alla consultazione	4
2.1	Cantoni.....	4
2.2	Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale.....	5
2.3	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	5
2.4	Associazioni mantello nazionali dell'economia	5
2.5	Altri ambienti interessati.....	5
2.6	Altri partecipanti non invitati individualmente	6
3	Valutazione generale	7
4	Pareri sul progetto posto in consultazione (disegno di legge) e sul rapporto esplicativo ...	9
4.1	In generale	9
4.2	Pareri sulle singole disposizioni del progetto.....	11
4.3	Ulteriori temi e disposizioni non interessati dal progetto	22

1 Situazione iniziale

La quinquennale attuazione dell'ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs) si concluderà il 31 dicembre 2022. Sin dall'inizio si è visto come in singoli ambiti occorrantero adeguamenti. Questi ultimi interessano, in particolare, la legge militare del 3 febbraio 1995¹ e l'Organizzazione dell'esercito del 18 marzo 2016². Nell'ambito della struttura dell'esercito occorrerà rinunciare alla creazione di un Comando Supporto e, in base alla situazione di minaccia attuale, trasformare invece la Base d'aiuto alla condotta (BAC) in un Comando Ciber. Bisognerà pertanto elaborare le basi legali per l'informatica dell'esercito necessaria a tal fine. Sussistono inoltre necessità di intervento in relazione all'esenzione dal servizio di determinate categorie di personale per attività indispensabili, nell'ambito del totale obbligatorio dei giorni di servizio d'istruzione dei militari in ferma continuata, in diversi settori dell'istruzione nonché riguardo a singole disposizioni concernenti l'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio. In considerazione dell'attuale situazione di minaccia nel campo della politica di sicurezza, dovranno essere migliorate l'efficacia della protezione del materiale dell'esercito e l'istruzione degli specialisti ciber. Per migliorare la sicurezza dell'aviazione militare è necessario creare le basi legali per un'Autorità dell'aviazione militare (MAA) e a tal fine va adeguata la legge federale del 21 dicembre 1948³ sulla navigazione aerea. Occorre inoltre completare e precisare le basi legali esistenti in materia di sanità militare. È infine necessario consentire l'appoggio ai Cantoni con mezzi dell'esercito per l'esecuzione degli arresti fuori del servizio.

Per la valutazione del potenziale di minaccia o di abuso da parte dei militari in occasione del reclutamento e della consegna dell'arma occorre completare le prescrizioni sul casellario giudiziale nella legge sul casellario giudiziale del 17 giugno 2016⁴. Per lo scambio digitale di dati e informazioni tra le autorità militari e i militari è inoltre necessario adeguare la legge federale del 3 ottobre 2008⁵ sui sistemi d'informazione militari. Infine – senza diretta connessione con l'USEs – saranno sistemati singoli aspetti giuridici poco chiari per quanto riguarda la posta da campo con apposite integrazioni nella LM.

Il 7 ottobre 2020 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa (DDPS) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione concernente la modifica della LM e dell'OEs. La consultazione

¹ RS 510.10

² RS 513.1

³ RS 748.0

⁴ FF 2016 4315

⁵ RS 510.91

si è svolta dal 7 ottobre 2020 al 22 gennaio 2021.

2 Partecipanti alla consultazione

Alla consultazione sono stati invitati:

- tutti e 26 i Cantoni e la Conferenza dei Governi cantonali;
- tutti e 12 i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale;
- 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
- 8 associazioni mantello nazionali dell'economia;
- 23 altri ambienti interessati.

L'avvio della procedura di consultazione è stato inoltre pubblicato nel Foglio federale del 13 ottobre 2020.

Hanno inoltrato il loro parere:

- 26 Cantoni;
- 5 partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale;
- 1 associazione mantello nazionale dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
- 2 associazioni mantello nazionali dell'economia;
- 6 altri ambienti interessati;
- 11 altri partecipanti non invitati individualmente.

Si tratta di 51 partecipanti in totale.

Qui di seguito sono menzionati i partecipanti alla consultazione che hanno inoltrato un parere per scritto. Nel prosieguo del testo sono usate le sigle tra parentesi.

2.1 Cantoni

Hanno inoltrato il loro parere:

- il Cantone di Zurigo (ZH)
- il Cantone di Berna (BE)
- il Cantone di Lucerna (LU)
- il Cantone di Uri (UR)
- il Cantone di Svitto (SZ)
- il Cantone di Obvaldo (OW)
- il Cantone di Nidvaldo (NW)
- il Cantone di Glarona (GL)

- il Cantone di Zugo (ZG)
- il Cantone di Friburgo (FR)
- il Cantone di Soletta (SO)
- il Cantone di Basilea Città (BS)
- il Cantone di Basilea Campagna (BL)
- il Cantone di Sciaffusa (SH)
- il Cantone di Appenzello Esterno (AR)
- il Cantone di Appenzello Interno (AI)
- il Cantone di San Gallo (SG)
- il Cantone dei Grigioni (GR)
- il Cantone di Argovia (AG)
- il Cantone di Turgovia (TG)
- il Cantone del Ticino (TI)
- il Cantone di Vaud (VD)
- il Cantone del Vallese (VS)
- il Cantone di Neuchâtel (NE)
- il Cantone di Ginevra (GE)
- il Cantone del Giura (JU)

2.2 Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Hanno inoltrato il loro parere:

- Alleanza del Centro (AdC)
- PLR.I Liberali Radicali (PLR)
- Partito verde liberale svizzero (pvl)
- Unione democratica di centro (UDC)
- Partito socialista svizzero (PS)

2.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Ha inoltrato il proprio parere:

- Unione delle città svizzere (UCS)

2.4 Associazioni mantello nazionali dell'economia

Hanno inoltrato il loro parere:

- Unione svizzera delle arti e mestieri (usam)
- Unione svizzera degli imprenditori (USI)

2.5 Altri ambienti interessati

Hanno inoltrato il loro parere:

- Chance Schweiz (CH)
- Conferenza nazionale delle associazioni militari mantello (LKMD)

- Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP)
- Società Svizzera degli Ufficiali (SSU)
- Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)
- Swiss Medical Association (FMH)

2.6 Altri partecipanti non invitati individualmente

Hanno inoltrato il loro parere:

- Swissgrid AG (Swissgrid)
- Swiss Olympic
- Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS)
- Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati (privatim)
- Genève Aéroport
- Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES)
- Swissnuclear
- AXPO Holding AG (AXPO)
- assicurazione militare (Suva)
- Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP)
- singola persona (SP)

3 Valutazione generale

La seguente tabella offre una panoramica delle valutazioni generali espresse dai partecipanti alla consultazione:

Panoramica sommaria dei risultati

Chi	Sì	Sì, ma	No, ma	No	Rinuncia	Totale
Cantoni		26				26
Partiti		5				5
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna					1	1
Associazioni mantello dell'economia		1			1	2
Altri	1	15				16
Totale	1	48	0	0	2	51

Legenda

- Sì:** approvazione senza riserve
- Sì, ma:** approvazione di principio (ossia nessun rigetto di principio) con proposte di modifica
- No, ma:** rigetto di principio con proposte di modifica
- No:** rigetto totale
- Rinuncia:** espressa rinuncia a un parere materiale

Panoramica sommaria dei pareri e dei rispettivi autori

- 26 Cantoni
- 5 partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale
- 1 associazione mantello nazionale dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
- 2 associazioni mantello nazionali dell'economia
- 6 altri ambienti interessati
- 11 altri partecipanti non invitati individualmente

Valutazione complessiva	Numero	Partecipanti
Sì: approvazione senza ri-serve	1	Chance Schweiz
Sì, ma: approvazione di principio (ossia nessun rigetto di prin- cipio) con proposte di modifica	48	26 Cantoni 5 partiti (AdC, PLR, pvl, UDC e PS) 1 associazione mantello nazio- nale dell'economia (usam) 5 altri ambienti interessati 11 altri partecipanti non invitati indi- vidualmente
No, ma: rigetto di principio con pro- poste di modifica	0	
No: rigetto totale	0	
Rinuncia: espressa rinuncia a un pa- rere materiale	2	1 associazione mantello nazionale dei Comuni, delle città e delle re- gioni di montagna (UCS) 1 associazione mantello nazionale dell'economia (USI)
Totale	51	

4 Pareri sul progetto posto in consultazione (disegno di legge) e sul rapporto esplicativo

Qui di seguito vengono presentati i pareri materiali espressi in merito al contenuto del disegno di legge o del rapporto esplicativo. Le posizioni di principio degli interpellati sono riprodotte e riassunte secondo il loro significato, cioè in parte anche utilizzando altre parole, senza tenere conto delle differenze di formulazione. Per i testi esatti si rimanda ai pareri pubblicati dalla Cancelleria federale. Le valutazioni generali sul progetto, già esposte al numero 3 (approvazione o rigetto con o senza proposta/e di modifica) non vengono ulteriormente discusse.

4.1 In generale

Tutti i Cantoni accolgono con favore e sostengono il progetto; quest'ultimo crea infatti le basi necessarie per poter attuare l'USEs entro la fine del 2022.

20 Cantoni (UR, ZH, VS, AR, BL, TI, AI, NE, GR, SH, FR, BE, BS, VD, JU, SZ, NW, GE, ZG, OW) e la CG MPP accolgono con favore la revisione della LM e dell'OEs. Con tale revisione vengono infatti create e adeguate le basi necessarie per consentire l'attuazione dell'USEs.

TI si dice sorpreso del fatto che, nel quadro del presente progetto di revisione, non sia stata presa in considerazione anche una revisione delle condizioni di lavoro per i professionisti dell'esercito. In particolare sottolinea come, nella situazione attuale, questi ultimi possano usufruire del tempo libero solo in misura limitata, e a suo avviso questa situazione andrebbe compensata con un pensionamento anticipato.

TG fa notare che, con l'inizio flessibile della scuola reclute (SR), i militari possono assolvere quest'ultima al più presto dall'inizio dell'anno in cui compiono 19 anni e al più tardi nell'anno in cui compiono 25 anni. A 18 anni, tuttavia, praticamente nessun giovane è in grado di definire il suo percorso professionale e di vita per i successivi sette anni. Di regola, infatti, solo dopo il reclutamento si sa se si può prestare servizio militare o servizio di protezione civile oppure nessun servizio. TG sottolinea pertanto come per i giovani sia impossibile pianificare con sicurezza il proprio futuro finché non viene presa la decisione relativa al reclutamento. Ricorda inoltre che, con l'aumentare dell'età, cala il tasso di idoneità. Pertanto, a suo avviso avrebbe più senso limitare la partecipazione al reclutamento alla fascia di età compresa tra i 19 e i 22 anni. Per questo propone di modificare l'articolo 9 capoverso 2 LM in modo tale da prevedere che il reclutamento venga assolto al più tardi entro la fine dell'anno in cui è compiuto il 22° anno di età.

La SSU e Chance Schweiz sostengono in generale tutti gli sforzi volti a incrementare la prontezza e gli effettivi dell'esercito, a semplificare la condotta e a consentire

così all'esercito di adempiere i propri compiti in modo tempestivo e con personale sufficiente.

Il PLR, il pvl e il PS sono favorevoli all'istituzione di un Comando Ciber, con cui verranno rafforzate le capacità dell'esercito nell'ambito della ciberdifesa.

A tale proposito, tuttavia, secondo il PLR c'è il rischio che si creino doppioni con la cibersicurezza in ambito civile. Per garantire un impiego efficiente delle risorse, a suo avviso le infrastrutture civili e militari dovrebbero essere sviluppate in modo il più possibile coordinato e, per quanto possibile, dovrebbero poter essere utilizzate congiuntamente. Il PLR accoglie con favore l'aumento degli effettivi previsto nel piano d'azione Cyber Defence sia per il personale professionista sia per quello di milizia. Ritiene inoltre che l'istruzione debba svolgersi sempre più spesso in cooperazione con partner esterni. Grazie all'intensificazione della collaborazione con i gestori delle infrastrutture critiche e con le imprese svizzere che hanno competenze in materia, i futuri specialisti possono infatti beneficiare delle conoscenze del settore privato. La collaborazione tra l'esercito, l'industria e il mondo scientifico, comune in altri Paesi, potrebbe quindi essere proficua.

Per l'AdC la ciberdifesa è un pilastro centrale della difesa nazionale. A suo avviso, l'ulteriore sviluppo e l'ampliamento della BAC ai fini della sua trasformazione in un Comando Ciber e l'istruzione degli specialisti ciber dimostrano che l'esercito ha identificato correttamente l'attuale situazione di minaccia e si sta preparando per tempo alle crisi e ai conflitti futuri. L'AdC ritiene che il nuovo processo vada a integrare le risorse e le truppe convenzionali, ma che non possa sostituirli. Gli effettivi regolamentari dell'esercito dovrebbero poter essere garantiti. Si presume quindi che non ci saranno ritardi nell'elaborazione del rapporto concernente l'apporto di personale e che quest'ultimo sarà pubblicato nell'estate del 2021. Fino a quando non si potrà discutere delle grandi questioni future riguardanti il sistema, l'AdC sostiene la decisione di fissare a 300 giorni il totale obbligatorio massimo di giorni di servizio d'istruzione per i militari in ferma continuata allo scopo di colmare la lacuna nella prontezza differenziata dell'esercito.

L'usam chiede di fissare l'inizio della scuola reclute al termine della formazione professionale di base. Di conseguenza, l'inizio della scuola reclute dovrebbe essere programmato per la settimana 31. Nell'ordinamento vigente il periodo di apprendistato e la scuola reclute si sovrappongono, il che significa che i datori di lavoro, i formatori e gli apprendisti devono rinunciare a una parte del periodo di apprendistato oppure concludere complicati accordi sulle vacanze. L'usam ritiene che questa situazione sia inaccettabile per tutte le parti coinvolte. Chiunque inizi un apprendistato ha infatti il diritto di portarlo a termine. Interrompere prematuramente un apprendistato è dannoso per tutte le persone coinvolte e rende anche meno interessante l'apprendistato stesso. Poiché circa l'80 per cento delle reclute pro-

viene dalla formazione professionale, per l'usam è assolutamente necessario coordinare la formazione delle assunzioni con la fine del periodo di apprendistato. L'usam giudica inoltre in modo estremamente critico le disposizioni di cui all'articolo 18 capoverso 1 LM relative all'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare. A suo avviso, infatti, l'elenco contemplato dal diritto vigente è logico e ha dimostrato la sua efficacia nella pratica. Ritiene invece illogico il nuovo elenco previsto, perché mescola i mandati politici elettivi, limitati nel tempo, con le attività lavorative e professionali, che in linea di principio non hanno un limite temporale. Le nuove disposizioni comporterebbero una serie di problemi a livello di attuazione, ad esempio per quanto riguarda la distinzione tra le attività a titolo principale e quelle a tempo pieno e tra il riconoscimento e il non riconoscimento da parte dello Stato oppure nell'ambito dello «statuto di agente di polizia», inventato dal legislatore.

L'UDC sottolinea come le sfide fondamentali a cui è chiamato a far fronte l'esercito, in particolare il problema degli effettivi, non vengano risolte dal presente progetto e ritiene quindi necessaria un'azione correttiva urgente in questo senso. A suo avviso, molti degli sforzi previsti dal progetto sono di natura logistica e mirano a risolvere i problemi in modo retroattivo. Mancano tuttavia una riforma più efficace e approcci più tempestivi per affrontare i principali problemi dell'esercito, in particolare nel settore dell'apporto di personale. Si tratta di mantenere a lungo termine il sistema di milizia per i militari. Secondo l'UDC si potrebbero ad esempio reincorporare in un pool di specialisti i militari a partire dal 25° anno di età con conoscenze specialistiche, il che aumenterebbe anche l'attrattiva del servizio militare. Al contempo, queste funzioni specialistiche sarebbero legate a una maggiore anzianità di servizio, fino al termine dell'obbligo di prestare servizio militare.

4.2 Pareri sulle singole disposizioni del progetto

4.2.1 Legge militare

Art. 13 cpv. 1 LM

TI auspica che i sottufficiali superiori prestino servizio militare almeno sino a 42 anni.

Art. 18 cpv. 1, 5 e 6 LM

5 Cantoni (BS, LU, SG, FR, BE), la CCPCS e la CDDGP chiedono che venga stralciata l'espressione «statuto di agente di polizia» e che il presupposto dell'attività esercitata a titolo principale sia soddisfatto in caso di tasso di occupazione pari all'80 per cento di un posto a tempo pieno (in media 33 ore di lavoro a settimana). In molti corpi di polizia gli assistenti alla sicurezza svolgono compiti importanti per garantire la sicurezza e l'esecuzione dei più disparati compiti di polizia. Per quanto riguarda le possibilità di impiego e le competenze, a livello svizzero non

esiste un profilo professionale uniforme. Gli assistenti di polizia contribuiscono a ridurre il carico di lavoro degli agenti affinché questi ultimi possano dedicarsi ai compiti che richiedono una formazione di polizia completa. Se non ci fossero gli assistenti alla sicurezza, l'esecuzione dei principali compiti di polizia ne risentirebbe notevolmente. In particolare, gli assistenti alla sicurezza sgravano gli agenti da incombenze quali l'accompagnamento dei detenuti, i servizi di sorveglianza in occasione di interrogatori e udienze, la scorta di polizia fino agli uffici di esecuzione, il sequestro di targhe e la consegna di atti da parte della polizia. In alcuni casi gli assistenti alla sicurezza vengono impiegati anche nel servizio d'ordine con forze di polizia, sono armati e dispongono delle competenze di polizia necessarie per adempiere i compiti. In altri Cantoni si aggiungono inoltre speciali compiti di sorveglianza, come la protezione delle ambasciate nei Cantoni di Berna e Ginevra. Se gli assistenti alla sicurezza nell'ambito della polizia non potessero più essere esentati dall'obbligo di prestare servizio militare nonostante in un determinato Cantone siano indispensabili per l'adempimento di compiti di polizia, in caso di mobilitazione dell'esercito la polizia ne risulterebbe decisamente indebolita e le conseguenti lacune dovrebbero essere colmate con agenti di polizia che, qualora si verificassero crisi o guerre, verrebbero così a mancare in altri settori.

TI propone di aggiungere alla lettera c un numero 9 per precisare che i membri professionisti delle Organizzazioni di protezione civile possono essere esentati dall'obbligo di prestare servizio militare alle stesse condizioni previste per i gruppi di professionisti già menzionati.

AG e la FMH fanno notare che anche gli operatori sanitari attivi quali professionisti a titolo principale possono lavorare a tempo parziale e che in tal caso non potrebbero più essere esentati dall'obbligo di prestare servizio militare nonostante siano indispensabili per il funzionamento del servizio sanitario.

L'AES, AXPO, Swissgrid e Swissnuclear chiedono che i professionisti attivi nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico e dell'industria elettrica vengano equiparati ai gruppi di professionisti già esentati dall'obbligo di prestare servizio militare e che quindi possano beneficiare a loro volta di un'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare regolamentata. Fanno notare che l'approvvigionamento idrico, in quanto infrastruttura critica, è sempre più al centro dell'attenzione nella società. Una carenza di energia elettrica grave e duratura è stata identificata come un rischio importante. Secondo L'AES, AXPO, Swissgrid e Swissnuclear, questo mostra l'importanza strategica dell'approvvigionamento elettrico per un'economia e una società funzionanti; importanza che a loro avviso deve essere mantenuta in ogni circostanza. Per assicurare l'approvvigionamento elettrico serve personale che abbia conoscenze specialistiche e sia adeguatamente formato. Queste persone rappresentano la spina dorsale di un approvvigionamento elettrico funzionante in situazioni straordinarie. Pertanto, devono poter essere esentate dall'obbligo di prestare servizio militare finché

dura la situazione straordinaria in questione e non per tutta la durata delle loro funzioni o del loro impiego. Per situazione straordinaria si intende ad esempio una penuria di energia elettrica, ma anche qualsiasi altra situazione straordinaria, come una pandemia, in cui potrebbe non essere più possibile garantire un effettivo minimo di personale.

L'AdC accoglie con favore un sistema più restrittivo e uniforme per l'esenzione degli assistenti alla sicurezza dall'obbligo di prestare servizio militare ed è anche favorevole a fissare all'80 per cento di un posto a tempo pieno il tasso di occupazione a partire dal quale un'attività può considerarsi esercitata a titolo principale, mentre il pvl, facendo riferimento al lavoro a tempo parziale e a un'immagine moderna della famiglia, ritiene possibile anche il 49 per cento.

Dal punto di vista di una possibile «concorrenza di personale», il PS ritiene che il fatto di non esentare gli specialisti ciber dall'obbligo di prestare servizio militare non abbia senso, in quanto è proprio nelle situazioni di crisi che c'è bisogno di questi specialisti anche nell'Amministrazione.

Secondo l'UDC, l'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare è sempre, in un certo senso, in contraddizione con la parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare, pertanto raccomanda un approccio restrittivo a prescindere dalla professione esercitata. Inoltre, a suo avviso occorrerebbe introdurre anche un'età minima e un numero minimo di giorni di servizio da prestare prima che sia possibile un'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare indipendentemente dalla professione esercitata. In questo modo i militari dovrebbero sempre assolvere un certo numero di corsi di aggiornamento affinché possa essere concessa un'esenzione dall'obbligo di prestare servizio militare.

Art. 27 cpv. 1 LM

22 Cantoni (UR, ZH, VS, AR, BS, TI, AI, TG, GR, SG, SH, BE, BS, VD, JU, SZ, GL, SO, NW, GE, ZG, OW) e la CG MPP propongono di completare il vigente articolo 27 capoverso 1 LM con una lettera e in cui si stabilisca che le persone soggette all'obbligo di leva e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente alle autorità militari del Cantone di domicilio il proprio indirizzo e-mail e il proprio numero di cellulare. Tale proposta è motivata con il sempre più frequente e intenso utilizzo dei mezzi di comunicazione digitali, che è destinato ad aumentare ulteriormente in futuro.

Art. 34a LM

La FMH accoglie con favore e sostiene il disciplinamento della sanità militare, che a suo avviso garantisce una maggiore certezza del diritto. Ritiene inoltre che, nell'ambito della sanità militare, venga così creata una base legale uniforme che tiene conto delle particolari esigenze dell'esercito.

2 Cantoni (BE e AG) e privatim si sono espressi in merito allo scambio di dati con altre organizzazioni e istituzioni nell'ambito della sanità militare. In particolare, viene criticato il diverso disciplinamento rispetto alla sanità civile, dove lo scambio di dati avviene prevalentemente con il consenso delle persone interessate. Anche la CDS ritiene che il progetto debba essere migliorato in quest'ambito e chiede una verifica da parte dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

Art. 35 cpv. 1 LM

La CDS accoglie con favore la revisione, che tiene conto della legge sulle epidemie e della relativa ordinanza d'esecuzione.

L'UDC chiede che l'applicazione della legge sulle epidemie venga adattata al servizio militare. A suo avviso, infatti, un'applicazione identica sia nell'ambito del servizio militare sia nella società civile rende impossibile in molti casi l'adempimento del mandato militare. A titolo di esempio cita l'impossibilità di rispettare la regolamentazione delle distanze nella costruzione di ponti.

Art. 42 cpv. 2 LM

L'AdC è d'accordo con la decisione di fissare a 300 giorni il totale obbligatorio massimo di giorni di servizio d'istruzione per i militari in ferma continuata al fine di colmare le lacune nella prontezza differenziata dell'esercito.

Art. 48a cpv. 3 LM

Swiss Olympic accoglie con favore e sostiene le nuove disposizioni per i soldati sport all'estero. Ritiene infatti che esse contribuiscano al necessario chiarimento della situazione.

La Suva accoglie con favore e sostiene le integrazioni nella LM. Fa tuttavia notare che i soldati sport sono coperti dall'assicurazione militare anche all'estero e propone specifiche precisazioni nel commento contenuto nel messaggio.

Art. 48c LM

Il PS ritiene che manchi un'idea chiara dei contenuti delle misure di istruzione e di formazione continua per gli specialisti ciber che possono essere affidate a terzi. In particolare, a suo avviso servono persone esperte non solo a livello tecnico, ma anche in materia di politica di sicurezza. Il PS si chiede inoltre se gli aumenti di personale nell'ambito della milizia siano sufficienti per adempiere i compiti definiti.

La CDDGP accoglie con favore la creazione di una base legale chiara che definisce esplicitamente la responsabilità dell'esercito nel campo dell'istruzione e della formazione continua degli specialisti ciber.

Per l'AdC l'istruzione degli specialisti ciber dimostra che l'esercito ha identificato correttamente l'attuale situazione di minaccia e si sta preparando per tempo alle crisi e ai conflitti futuri.

Art. 48d cpv. 6 LM

Il PS è molto critico nei confronti delle eccezioni previste. Ritiene infatti che una «sostanziale utilità per l'istruzione o l'esercitazione» debba rimanere un criterio da rispettare per tutti gli impieghi. A suo avviso, non è compito dei militari preparare le piste per le gare di sci se ciò non presenta una sostanziale utilità per l'istruzione o l'esercitazione dei militari stessi.

Il pvl respinge sia la possibilità di un appoggio con prestazioni che non presentano alcuna sostanziale utilità per l'istruzione o l'esercitazione dei militari sia un possibile impiego di reclute. A suo avviso, infatti, senza una significativa utilità per l'istruzione o l'esercitazione tali impieghi verrebbero approvati con eccessiva leggerezza e ne deriverebbe una sorta di «servizio obbligatorio» dell'esercito a favore di singole manifestazioni private. La scuola reclute serve all'istruzione della truppa, che dovrebbe essere pianificata in modo efficiente e mirato. Il tempo impiegato per un servizio d'appoggio verrebbe sottratto all'istruzione. Inoltre, le prestazioni d'appoggio potrebbero rappresentare una concorrenza per l'economia privata. Anche offerenti privati possono infatti allestire stand e dirigere il traffico verso i parcheggi.

In linea di principio, l'AdC accoglie con favore il fatto che l'attuale status quo venga sancito nella legge e che, pertanto, l'appoggio a manifestazioni civili possa essere garantito in via eccezionale anche con prestazioni che non presentano alcuna sostanziale utilità per l'istruzione o l'esercitazione dei militari. Già oggi, infatti, i militari forniscono appoggio a favore di grandi manifestazioni i cui organizzatori hanno raggiunto il limite delle proprie possibilità, come ad esempio la corsa del Lauberhorn o la Festa federale di lotta svizzera e delle tradizioni alpigiane. Nella selezione delle manifestazioni da appoggiare ci si dovrebbe tuttavia sempre assicurare che esse siano di importanza nazionale o internazionale e che non potrebbero praticamente più essere organizzate senza l'appoggio dell'esercito.

L'UDC chiede che, nell'ambito delle prestazioni d'appoggio in Svizzera, venga messo a disposizione soltanto il materiale di cui l'esercito non ha bisogno e che venga prestata la necessaria attenzione alla manutenzione del materiale stesso.

Art. 70 cpv. 1 LM

Il PS accoglie con favore la procedura semplificata per l'autorizzazione di impieghi d'aiuto in caso di catastrofe all'estero e chiede che la Svizzera continui ad assistere gli altri Stati in caso di catastrofe almeno nella misura attuale.

Anche l'AdC ritiene che l'adeguamento relativo all'aiuto in caso di catastrofe all'estero sia un passo nella giusta direzione. A suo avviso, infatti, in questo modo si tiene conto del fatto che, quando si verifica una catastrofe, è necessario intervenire rapidamente e con decisione. Inoltre, sempre secondo l'AdC, simili impieghi permettono di contribuire a prestare questo aiuto così prezioso e, per gli specialisti dell'esercito, rappresentano anche un'occasione per mettere in pratica nell'ambito di un evento reale le conoscenze acquisite durante l'allenamento e di maturare importanti esperienze pratiche. L'AdC ritiene che gli impieghi all'estero consentano di acquisire a lungo termine e in modo duraturo esperienze e competenze che poi i quadri e i militari di professione possono moltiplicare attraverso l'istruzione.

Art. 92 LM

Secondo la CCPCS non è possibile dare un giudizio definitivo sulla portata dell'adeguamento di questa disposizione. Per questo la CCPCS ritiene che sia importante precisare che l'adeguamento e l'ampliamento in questione non devono comportare un'ingerenza nella sovranità della polizia cantonale. Di conseguenza, a suo avviso il testo dovrebbe essere più specifico e occorrerebbe precisare l'elenco dei compiti.

privatim richiama l'attenzione sul fatto che, in caso di restrizioni dei diritti fondamentali mediante misure di polizia, in virtù della protezione dei diritti fondamentali sancita dall'articolo 36 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) è richiesta una sufficiente e adeguata determinatezza delle norme di diritto da applicare. A suo avviso, nel diritto di polizia questa esigenza di determinatezza è particolarmente difficile da soddisfare e deve pertanto essere compensata con garanzie a livello di diritto procedurale. Tuttavia, dal confronto con le leggi di polizia cantonali emerge che un maggior grado di determinatezza è possibile, in particolare per quanto riguarda i presupposti per l'applicazione delle misure.

Il parere della singola persona rimanda alla genesi dell'articolo 92 capoverso 3^{bis} LM in relazione alla legge sulla coercizione del 20 marzo 2008⁶ e alla conseguente applicazione più ristretta dei poteri di polizia da parte della truppa nell'ambito del servizio d'appoggio in Svizzera a favore di autorità civili della Confederazione. Secondo la singola persona in questione, la LCoe è troppo

restrittiva e troppo rigida per poter fungere da base legale per il servizio d'appoggio della truppa a favore dei Cantoni. A suo avviso, inoltre, con la LCoe sussistono lacune legislative per determinate misure coercitive di polizia, tra cui in particolare l'accertamento dell'identità, l'allontanamento, la tenuta a distanza, l'interrogatorio e il controllo di cose. Vista la necessità di chiarezza giuridica, secondo la singola persona le disposizioni di entrambi gli atti normativi dovrebbero essere ridondanti nel contenuto, motivo per cui la LCoe andrebbe adeguata. Inoltre, per quanto riguarda l'esigenza di determinatezza, a suo avviso il progetto non soddisfa i requisiti previsti per le leggi formali con contenuti che possono comportare restrizioni dei diritti fondamentali. A tale proposito fa riferimento ai requisiti più severi che deriverebbero dall'articolo 164 capoverso 1 Cost., i quali diventerebbero rilevanti se il campo d'applicazione dei poteri di polizia dell'esercito venisse ampliato e se le corrispondenti misure coercitive di polizia venissero maggiormente utilizzate nei confronti di terzi. La singola persona sottolinea infine come, negli ultimi anni, si sia osservato un certo rigore nella giurisprudenza del Tribunale federale nei confronti del diritto di polizia cantonale.

AG sostiene espressamente le modifiche previste. Come nel parere precedente, richiama a sua volta l'attenzione sulla conflittualità tra la LCoe e la LM.

NE accoglie con favore la possibilità di armare i collaboratori civili a condizione che venga svolta la necessaria istruzione all'arma e siano garantiti regolari corsi di aggiornamento a livello di conoscenze e competenze. Inoltre, questa possibilità non dovrebbe essere in concorrenza con le offerte dei fornitori di servizi pubblici e privati nel campo della sicurezza.

Il pvl approva in particolare l'inclusione dei mezzi di condotta e d'impiego nella protezione del materiale dell'esercito e ritiene che il reclutamento, l'istruzione e l'impiego dei collaboratori interessati debbano avvenire in modo rigoroso e responsabile. Devono essere garantiti sia la qualità sia il senso di responsabilità dei collaboratori, in particolare mediante una valutazione psicologica e psichica al momento del reclutamento, verifiche periodiche delle prestazioni e un esame scritto prima dell'armamento definitivo, analogamente a quanto avviene con il servizio di guardia. Infine, secondo il pvl l'armamento deve essere limitato al personale necessario.

Per la CDDGP è in linea di principio comprensibile che i collaboratori civili dell'amministrazione militare vengano armati per l'autoprotezione o per la protezione del materiale dell'esercito e dei mezzi d'impiego se sono esposti a un pericolo elevato nell'adempiere i loro compiti. Tuttavia, le formulazioni scelte nel progetto sono considerate troppo generiche. La CDDGP suggerisce pertanto di precisarle, in modo da chiarire per quali attività specifiche è consentito l'armamento.

Art. 99 cpv. 3 LM

BE teme che, con il nuovo disciplinamento dell'articolo 99 capoverso 3, la Confederazione possa legiferare liberamente. Ciò sarebbe in contraddizione con l'integrazione prevista al capoverso 1 di questa disposizione.

Art. 121 LM

BE e ZG propongono di abrogare l'articolo 121 LM e di stralciare l'obbligo dei Cantoni di nominare comandanti di circondario e capisezione. Ritengono infatti che spetti all'amministrazione militare cantonale o agli organi cantonali responsabili dell'amministrazione militare sostituire i comandanti di circondario. A loro avviso, l'attuale ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni andrebbe rispettata. La funzione di comandante di circondario risale a un'epoca in cui i Cantoni fornivano ancora le proprie truppe, ne erano responsabili e potevano chiamarle loro stessi in servizio, fatte salve le restrizioni previste dal diritto federale. A quel tempo i comandanti di circondario dei Cantoni esercitavano un'effettiva funzione di comandanti per i corpi di truppa. Con la riforma Esercito XXI sono state abolite le truppe cantonali, motivo per cui l'effettiva funzione di comandanti prima esercitata dai comandanti di circondario è venuta meno. Oggi, di norma, i comandanti di circondario sono i capi delle amministrazioni militari cantonali, pertanto svolgono principalmente un compito amministrativo e non comandano più le truppe. Nel parere si fa inoltre riferimento a vari compiti dei comandanti di circondario che sono disciplinati in diversi atti normativi.

4.2.2 Organizzazione dell'esercito

Art. 2 lett. c^{bis}

Il PLR chiede che siano rafforzate le capacità dell'esercito nell'ambito della ciberdifesa e che venga creato un Comando Ciber. A suo avviso, infatti, gli sviluppi della tecnica rendono necessario un rapido rafforzamento delle capacità dell'esercito mediante l'istituzione di un simile Comando. I punti deboli devono essere eliminati rapidamente senza procrastinare e, laddove possibile, occorre evitare doppioni con la ciberdifesa in ambito civile. Infine, per garantire un impiego efficiente delle risorse, le infrastrutture civili e militari devono essere sviluppate in modo il più possibile coordinato e, per quanto possibile, devono poter essere utilizzate congiuntamente.

Il pvl fa notare che la creazione di una forza armata (come le Forze terrestri o le Forze aeree) responsabile del ciberspazio viene accolta con favore. Ritiene che la creazione di un simile Comando abbia senso dal punto di vista dello sviluppo dell'organizzazione e che sia una misura già attesa da tempo in considerazione dell'attuale situazione di minaccia. A suo avviso l'integrazione di

questo Comando nelle attuali strutture di comando è un passo verso un esercito moderno, ben equipaggiato e che tenga conto della digitalizzazione e dell'interconnessione a livello globale. La complessità e lo sviluppo particolarmente rapido dell'ambito ciber rendono necessario un grande numero di militari professionisti nel Comando Ciber. Per il pvl non è chiaro quale contributo possano dare i militari di milizia, dato che per garantire una ciberdifesa efficace è necessario disporre di particolari conoscenze dei sistemi che difficilmente possono essere acquisite o mantenute durante un corso di ripetizione. Il pvl ritiene inoltre che vadano chiariti il rapporto tra la componente di milizia e la componente di professionisti del Comando Ciber nonché, di conseguenza, anche le qualificazioni e la permeabilità. Con l'incremento della componente di milizia si dovrà migliorare innanzitutto la capacità di resistenza dei mezzi operativi dell'esercito in ambito ciber. Secondo il pvl, per un aiuto tecnico-operativo alla condotta con mezzi di telecomunicazione e sistemi di aiuto alla condotta bisogna disporre di altre capacità e concentrarsi su aspetti diversi rispetto alla ciberdifesa e ai ciberattacchi. Infine, nel quadro della suddivisione della BAC in una componente ciber e una base d'aiuto alla condotta nella sua accezione attuale, per il pvl occorre assolutamente evitare che quest'ultima unità organizzativa perda la sua importanza.

Per il PS un ampliamento nell'ambito ciber è assolutamente necessario. A tale proposito sottolinea come l'istituzione di un Comando Ciber rappresenti ormai una tendenza internazionale in campo militare. Ricorda tuttavia anche che non tutte le nazioni sono riuscite a creare un Comando Ciber funzionante. Alcuni comandi sono infatti, a suo avviso, solo cosiddette «tigri di carta», con costi elevati ma poca utilità. Il PS ritiene che ciò sia riconducibile a motivi complessi e, a tale proposito, fa riferimento alle operazioni ciber condotte in situazioni al di sotto della soglia di guerra e in tempo di pace, al rafforzamento delle capacità di intelligence negli ultimi anni, alla necessità di una politica in materia di ciber-sicurezza come parte di una strategia globale e alla mancanza dei necessari specialisti adeguatamente formati. In questo contesto, per il PS sono necessarie maggiori informazioni in merito all'organizzazione, agli obiettivi, alle capacità, all'istruzione, al personale e all'appoggio sussidiario in ambito ciber.

4.2.3 Modifica di altri atti normativi

Art. 81 cpv. 1 lett. a^{bis}, art. 82 cpv. 1 lett. a^{bis} e art. 83 cpv. 1 lett. a^{bis} CPM

TI accoglie con favore gli adeguamenti apportati nel Codice penale militare in virtù del nuovo articolo 26 LM.

Art. 185 cpv. 2, 3 e 4 CPM

TI accoglie con favore gli adeguamenti apportati.

Art. 189 cpv. 5 CPM

TI comprende l'intenzione del legislatore di procedere per via esecutiva prima di poter commutare una multa in arresti, ma non è convinto che i risultati ottenuti in questo modo giustifichino il considerevole lavoro amministrativo che ciò comporta.

BE, BS e NW propongono di rinunciare alla modifica prevista e di mantenere il disciplinamento attuale. Oggi le multe disciplinari non pagate nei termini fissati possono essere commutate direttamente in arresti senza procedere per via esecutiva. I militari hanno tuttavia la possibilità di pagare la multa fino al giorno dell'arresto. BE, BS e NW sottolineano come, nella prassi, la notifica di un mandato d'arresto spinga molti degli interessati a pagare la multa. La prevista revisione stabilisce che, in caso di mancato pagamento di una multa disciplinare, è necessario procedere per via esecutiva prima di poter commutare la multa in arresti. Secondo BE, BS e NW questa procedura non solo sarebbe più complessa dal punto di vista amministrativo, ma richiederebbe anche molto più tempo rispetto alla prassi attuale. Inoltre, verrebbe meno l'effetto motivante esercitato dal mandato d'arresto ai fini del pagamento della multa. A loro avviso deve quindi essere mantenuta la prassi attuale, ormai consolidata da anni.

Art. 192 cpv. 4 CPM

16 Cantoni (UR, VS, AR, BS, TI, TG, GR, BS, VD, JU, SZ, GL, SO, NW, GE, OW) e la CG MPP affermano che, nel quadro delle decisioni adottate nell'assemblea plenaria della CG MPP del maggio del 2020, erano state trattate le questioni riguardanti gli arresti e che tutte le formulazioni della legge elaborate in tale occasione erano state accettate dall'assemblea plenaria. Pertanto, propongono che venga ripresa la formulazione originaria, stralciando la frase «e non siano necessari mezzi materiali o risorse di personale supplementari».

Art. 62 PPM

BE propone di rinunciare all'adeguamento. Ritiene infatti che, con questa integrazione, la polizia verrebbe sgravata solo in modo marginale e non avrebbe più una visione d'insieme delle indagini che rientrano nella propria sfera di competenza. Infatti, non appena un militare torna alla vita civile o il procedimento coinvolge dei civili, l'indagine penale spetta di nuovo alla polizia giudiziaria civile competente e non alla polizia militare.

Art. 15 cpv. 1^{bis}, art. 16 cpv. 5, art. 27 lett. f, art. 28 cpv. 2 lett. a e 5, art. 33 lett. c e art. 34 cpv. 1^{bis} LSIM

2 Cantoni (BE, AG) e privatim fanno riferimento alle disposizioni della LSIM da modificare e propongono di rinunciare a tali adeguamenti. A loro avviso, infatti, lo

scambio di dati di pazienti senza che le persone interessate abbiano dato il loro consenso viola il diritto all'autodeterminazione informativa sancito dall'articolo 13 Cost. Secondo BE, AG e privatim non si capisce per quale motivo il diritto all'autodeterminazione informativa previsto dalla Costituzione federale venga garantito nella sanità civile – con riferimento all'articolo 1 capoversi 2 e 3 della legge federale del 19 giugno 2015⁷ sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) – ma non nell'ambito dello scambio di dati sanitari tra servizi della sanità militare e della sanità civile.

La CDS ritiene che la revisione delle disposizioni della LSIM in relazione alla sanità militare (scambio di dati) si spinga troppo oltre. Si chiede altresì se sia garantita una sufficiente protezione dei dati e della personalità. Inoltre, a suo avviso non è stato chiarito in modo definitivo in che modo viene disciplinata la consultazione dei dati rilevati e scambiati in seno alle autorità militari. Per la CDS la protezione dei dati e della personalità riveste una grande importanza, per questo propone di sottoporre le relative disposizioni all'esame dell'IFPDT.

L'UDC chiede che, quando si scambiano dati degni di particolare protezione tra i vari sistemi d'informazione militari, ci si assicuri che venga garantita la protezione di tali dati e che le persone interessate siano informate in modo proattivo e abbiano acconsentito allo scambio di dati.

Art. 3 cpv. 1 e 2 LNA

Il pvl respinge l'istituzione di una nuova Autorità dell'aviazione militare in quanto lo spazio aereo svizzero è piccolo, molto complesso e confina con quattro Stati limitrofi. A suo avviso, le esigenze relative ai voli strumentali stanno aumentando sempre di più nello spazio aereo inferiore e nel prossimo futuro dovrebbero essere condivise con un numero ancora maggiore di partecipanti. A questo intenso traffico aereo si aggiungono poi i droni di salvataggio, i droni di rilevamento e altri velivoli. Per tale ragione tutti gli utenti dovrebbero poter contare su una normativa uniforme, coerente e semplice che possa regolare e garantire in modo efficiente la sicurezza nello spazio aereo e a terra. Se, in uno spazio aereo a uso misto, la facoltà di emanare norme venisse data a due autorità diverse, il caos sarebbe inevitabile. Gli eventuali conflitti esistenti non sarebbero risolti con la creazione della nuova autorità, anzi verrebbero istituzionalizzati. Tutto ciò graverebbe sui contribuenti e, inoltre, il Consiglio federale sarebbe l'unica autorità di conciliazione in caso di conflitto. Anche l'istituzione di un secondo servizio d'inchiesta sugli incidenti aerei accanto al Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) sarebbe inutile, in quanto per definizione quest'ultimo è indipendente. Inoltre, già oggi il SISI può coinvolgere in qualsiasi momento esperti militari. Il pvl sottolinea anche come il necessario lavoro di coordinamento e di armonizzazione tra due autorità regolatrici nell'ambito

⁷ RS 816.1

dell'aviazione i cui ambiti di competenza si sovrappongono sia inefficiente e costoso. La nuova autorità genererebbe infatti nuove spese (personale, TIC, conseguenze normative ecc.). Secondo il pvl sarebbe meglio investire queste risorse nella parte operativa dell'esercito e non nell'amministrazione militare. A suo avviso continuerebbero inoltre a esistere doppioni nell'ambito della sorveglianza e degli incarichi a terzi (Skyguide, MeteoSvizzera). Il pvl ritiene che, per rafforzare il know-how militare e garantire una regolamentazione uniforme dello spazio aereo, sia necessario integrare una sezione militare nell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). A questo proposito ricorda che in alcuni Paesi esiste un organo militare che, all'interno dell'autorità competente in materia di aviazione civile, si occupa degli aspetti e delle esigenze militari. Per il pvl questa sarebbe una soluzione esemplare ed efficiente. In caso di divergenze reali e significative, l'organo militare potrebbe sempre avviare, tramite le Forze aeree o il Comando dell'esercito, una procedura di conciliazione tra la Segreteria generale del DDPS e la Segreteria generale del DATEC.

4.3 Ulteriori temi e disposizioni non interessati dal progetto

Art. 9 cpv. 2 LM

TG vuole limitare la partecipazione al reclutamento alla fascia di età compresa tra i 19 e i 22 anni. Questo perché, a suo avviso, a 18 anni praticamente nessun giovane è in grado di definire il suo percorso professionale e di vita per i successivi sette anni. Di regola, infatti, solo dopo il reclutamento si sa se si può prestare servizio militare o servizio di protezione civile oppure nessun servizio. TG sottolinea pertanto come per i giovani sia impossibile pianificare con sicurezza il proprio futuro finché non viene presa la decisione relativa al reclutamento. Ricorda inoltre che, con l'aumentare dell'età, cala il tasso di idoneità.

Art. 63 cpv. 5 LM

18 Cantoni (UR, VS, AR, BS, TI, AI, TG, GR, SG, BS, VD, JU, SZ, GL, NW, GE, ZG, OW) e la CG MPP chiedono di integrare questa disposizione con la precisazione che anche i militari che non dispongono più di giorni di servizio d'istruzione possono essere chiamati in servizio per seguire un corso di tiro per ritardatari (o corso di tiro per «rimasti»), senza soldo. I militari che non conseguono i risultati minimi richiesti nel tiro obbligatorio fuori del servizio devono assolvere un corso di tiro per «rimasti». Questo giorno di servizio, con diritto al soldo, viene computato sul totale di giorni di servizio d'istruzione. Per questo attualmente possono essere chiamati in servizio per un simile tiro per ritardatari soltanto i militari che sono ancora soggetti all'obbligo di prestare servizio d'istruzione e devono quindi prestare i giorni di servizio previsti.

